

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 17

Adunanza 14 maggio 2013

OGGETTO: AMPLIAMENTO DI CENTRO AZIENDALE ESISTENTE, CON REALIZZAZIONE DI NUOVE PORCILAIE E VASCA DI STOCCAGGIO EFFLUENTI.

PROPONENTE: SOCIETA' AGRICOLA RONCO F.LLI S.S.

COMUNE: RIVA PRESSO CHIERI (TO).

PROCEDURA: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/98.

GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

Protocollo: 278 – 19295/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori ALBERTO AVETTA, PIERGIORGIO BERTONE e ROBERTO RONCO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

**Premesso che:**

In data 04/07/2012, con contestuale avvio del procedimento, la SOCIETA' AGRICOLA RONCO F. LLI S.S. (di seguito denominata RONCO), con sede legale in Riva presso Chieri – Cascina S. Anna n. 38-39 – P. IVA 06646060019, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della LR 40/98, relativamente al progetto di “*Ampliamento di centro aziendale esistente, con realizzazione di nuove porcilaie e vasca di stoccaggio effluenti*” da realizzarsi nel Comune di Riva presso Chieri.

Il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 17 individuata all'allegato A2 dalla l.r. 40/98:

- Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
  - a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;

- b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); o
- c) 900 posti per scrofe.

Sempre in data 04/07/2013, è stata presentata ai sensi del Titolo III bis della Parte II domanda di rinnovo e contestuale domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A) rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 107 – 1435809/2007 del 05/12/2007 e s.m.i. relativamente al sito di Cascina S. Anna.

Il progetto rientra nelle seguenti voci dell'allegato I Punto 6 “*Altre Attività*” dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.):

- 6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
  - a) 40.000 posti pollame;
  - b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
  - c) 750 posti scrofe.

Ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che dispone sia garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti disciplinati dalle procedure di VIA e di AIA, in data 04/07/2012 è avvenuta la pubblicazione, sul quotidiano “*Il Giornale del Piemonte*”, dell'annuncio riferito all'avvio dei procedimenti di VIA e di AIA.

Ai sensi dell'Art. 10 comma 2 del D.Lgs 152/206 e s.m.i è stata disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure.

L'avviso di avvio del procedimento di VIA è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale del 20/07/2012.

L'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico Provinciale, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98. Secondo quanto disposto dall'art. 13 della l.r. 40/98 è stata, pertanto, attivata la Conferenza dei Servizi, alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge Regionale stessa. Ai sensi dell'Art. 10 comma 2 del D.Lgs 152/206 e s.m.i la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale è stata coordinata nell'ambito del procedimento di VIA.

In data 18/09/2012 si è svolta la prima Riunione dell'Organo Tecnico provinciale per la VIA. Date le peculiari caratteristiche del progetto la riunione è stata estesa al Servizio Veterinario dell'ASL TO5.

In data 20/09/2012 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi per la discussione istruttoria relativamente ai procedimenti VIA ed AIA.

A seguito di tale seduta della Conferenza dei Servizi si è provveduto a comunicare al Proponente, con nota del 02/10/2012 prot. n. 757789, l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento delle istruttorie.

In data 14/11/2012 si è svolto il sopralluogo istruttorio presso l'area dell'intervento.

Il procedimento è stato pertanto sospeso sino alla data del 28/12/2012, data in cui è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta.

La documentazione integrativa presentata dal proponente è stata verificata nel corso della seconda seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 06/02/2013.

Sempre in data 06/02/2013 si è svolta la seconda Riunione dell'Organo Tecnico provinciale per la VIA. Date le peculiari caratteristiche del progetto la riunione è stata estesa al Servizio Veterinario dell'ASL TO5.

In sede di conferenza dei servizi non si è ritenuta idonea la documentazione presentata per gli aspetti idrogeologici necessari al fine della chiusura della chiusura del procedimento di VIA.

Il procedimento è stato pertanto sospeso sino alla data del 16/04/2013 in cui la documentazione integrativa, sulla base delle indicazioni fornite in sede di seconda conferenza dei servizi, è stata perfezionata ed integrata.

Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. b) della l.r. 40/98 e s.m.i.

### **Rilevato che:**

#### ***Localizzazione***

L'area oggetto dell'intervento si trova in Comune di Riva presso Chieri (TO) località Cascina Sant'Anna n. 38-39. Il lotto di pertinenza all'interno del quale verranno realizzati i nuovi fabbricati ha una superficie complessiva di circa mq 48.358 ed identificato alle particelle n. 30, 44, 92 e 115 del foglio 51.

L'area su cui insiste il centro aziendale in oggetto, a vocazione agricola, è posizionata a sud del territorio del concentrico del Comune di Riva Presso Chieri e dell'Autostrada Torino - Piacenza, ad est della borgata denominata Tamagnone, a nord est del concentrico del Comune di Poirino e a nord ovest del concentrico del Comune di Villanova d'Asti. Si accede al centro aziendale percorrendo la strada comunale di Gribogna.

#### ***Stato di fatto***

La Società Agricola Ronco ha un indirizzo produttivo prevalentemente cerealicolo oltre che zootecnico, con sede operativa in Comune di Riva Presso Chieri (TO) nei siti di Cascina Sant'Anna, Cascina Ronello e Cascina Fortuna.

La Società Agricola Ronco conduce direttamente i terreni per una superficie di circa ha 335,9542, di cui S.A.U. pari ad ha 331,2167. L'azienda dispone inoltre di terreni in asservimento per l'uso agronomico degli effluenti.

I tre siti sono autorizzati all'esercizio in virtù dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi del D.Lgs 59/2005 con Determinazione Dirigenziale n. 107 - 1435809/2007 del 05/12/2007 e s.m.i. con le seguenti potenzialità:

#### ***Cascina S.Anna***

| <b>Categoria capi</b>                       | <b>Consistenza potenziale</b> | <b>Consistenza effettiva</b> |
|---|-------------------------------|------------------------------|
|   | <b>n. di capi</b>             | <b>n. di capi</b>            |
| Scrofette settori fecondazione e gestazione | 1288                          | 1106                         |
| Scrofette settore maternità                 | 258                           | 244                          |
| Scrofette (rimonta)                         | 288                           | 150                          |
| Verri                                       | 19                            | 19                           |

#### ***Cascina Fortuna***

| <b>Categoria capi</b> | <b>Consistenza potenziale</b> | <b>Consistenza effettiva</b> |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                       | <b>n. di capi</b>             | <b>n. di capi</b>            |
| Rimonta               | 1288                          | 1106                         |

#### ***Cascina Ronello***

| <b>Categoria capi</b> | <b>Consistenza potenziale</b> | <b>Consistenza effettiva</b> |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                       | <b>n. di capi</b>             | <b>n. di capi</b>            |
| Svezamento            | 7840                          | 6000                         |

Il sito produttivo di Cascina Sant'Anna, è dedicato all'allevamento di scrofe con lo scopo di fornire suinetti da avviare allo svezzamento e al successivo ingrasso, presso altri siti produttivi.

Il ciclo produttivo viene suddiviso in tre settori:

- settore rimonta;
- settore fecondazione-gestazione;
- settore maternità.

L'intero sito produttivo è basato sulla tipologia di allevamento a bande, dove gli animali vengono movimentati da un settore all'altro, in gruppi omogenei che includono animali nella medesima fase riproduttiva.

Il ciclo riproduttivo si svolge all'interno di quattro porcilaie; la tipologia di animali allevati all'interno delle stesse, viene di seguito riportata:

- porcilaia 1 (a) - scrofe gestazione in gabbia, scrofe zona parto in gabbia;
- porcilaia 2 (b) - scrofe gestazione in gabbia, scrofe zona parto in gabbia;
- porcilaia 3 (c) - verri;
- porcilaia 4 (d) - scrofe gestazione in gabbia, scrofette.

All'interno del sito produttivo è presente una stalla di quarantena (e) per l'isolamento dei capi di nuova introduzione.

Oltre alle porcilaie sono presenti anche fabbricati utilizzati per il normale svolgimento dell'attività produttiva quali strutture per lo stoccaggio dei reflui zootecnici, locali per il ricovero dei mezzi agricoli utilizzati per la coltivazione dei fondi (concimi, prodotti fitosanitari; sementi), tettoie per il ricovero di macchinari e attrezzature, locali per la preparazione della razione per l'alimentazione del bestiame e silos per lo stoccaggio dei mangimi, oltre all'abitazione del conduttore.

I reflui prodotti zootecnici dall'allevamento, prima di essere valorizzati dal punto di vista agronomico, vengono stoccati all'interno di tre vasche stoccaggio liquami (1-2-3) per una volumetria complessiva di stoccaggio disponibile pari a 7.060 mc (Stoccaggio utile: 6.354 mc).

### ***Principali Caratteristiche del Progetto***

L'ampliamento del sito produttivo di Cascina Sant'Anna prevede la realizzazione di tre nuovi capannoni che verranno destinati all'allevamento di scrofe e scrofette da riproduzione.

Le nuove porcilaie verranno destinate all'allevamento delle seguenti tipologie di animali:

- porcilaia 5 (q): Scrofe in attesa calore/gestazione – box multipli con pavimento parzialmente fessurato con rimozione liquami con sistema vacuum;
- porcilaia 6 (r): Scrofe in zona parto - gabbie con pavimento totalmente grigliato con rimozione dei liquami con sistema vacuum;
- porcilaia 7 (s): Scrofette da rimonta in attesa calore/gestazione – box multipli con pavimento totalmente fessurato e rimozione dei liquami con sistema vacuum.

La realizzazione di un intero ricovero (porcilaia 7) destinata alla quarantena, all'acclimata-mento e alla ricerca calore delle scrofette comporterà nella porcilaia 4 la sostituzione delle scrofette da rimonta con le scrofe in gestazione in box multiplo. Altresì il ricovero esistente per quarantena risulterà pressoché inutilizzato e servirà come polmone per saltuarie necessità di stabulazione.

Per far fronte all'aumento della quantità di effluenti prodotti, è prevista la realizzazione di una nuova vasca circolare in cls armato parzialmente interrata per un volume lordo di 4.926,01 mc. (volume utile di 4.452 mc). Il Volume utile aziendale risulterà dunque di 10.806 mc.

L'ampliamento consentirà in base alle valutazioni effettuate dal proponente di incrementare la consistenza zootecnica effettiva di circa 1.100 scrofe e 960 scrofette.

**Considerato che:**

***Dal punto di vista amministrativo***

Il procedimento relativo all'autorizzazione del progetto è stato coordinato, in termini di istruttoria tecnica e conferenze dei servizi, con il procedimento previsto dalla l.r. 40/98.

Come in precedenza evidenziato deve essere, in particolare, rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi del Titolo III bis alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia ambientale prevista dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione.

Come richiesto dal proponente, sarà rinnovata l'AIA solo per il sito di Cascina S. Anna. I due siti di Cascina Ronello e Cascina Fortuna autorizzati con lo stesso provvedimento di AIA nel 2007, dovranno quindi presentare istanza di autorizzazione per le autorizzazioni attualmente ricomprese in AIA e non più rinnovate.

L'autorizzazione integrata ambientale non potrà comunque essere rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento di autorizzazione verrà pertanto rilasciato dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale.

Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'assolvimento degli eventuali oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Riva presso Chieri.

Per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza il giudizio di compatibilità ambientale non ricomprende quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei.

Il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento non assorbe alcun parere, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura, depositati in atti:

**Considerato inoltre che**, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti nelle sedute della Conferenza dei Servizi, l'Organo Tecnico Provinciale, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98, ha elaborato la relazione generale sul progetto ("Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico"), in atti, trasmessa all'Assessore Competente con nota prot. n. 80196 del 06/05/2013. Da tale relazione emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

***Dal punto di vista programmatico***

***Vincoli e fasce di rispetto individuate***

Dalla consultazione del sistema informativo ambientale risulta che l'area non è soggetta a vincoli territoriali ed ambientali.

L'area oggetto dell'intervento è interessata dalla presenza della fascia di rispetto di metanodotti (Rete nazionale classificati di prima specie e rete regionale classificati di seconda specie).

### *Pianificazione Comunale*

L'area oggetto dell'intervento è classificata dal vigente PRGC come agricola. all'interno della quale è prevista la realizzazione di nuove costruzioni rurali (lettera H – art. 9 delle N.d.A), previo rilascio del permesso di costruire.

Gli elaborati geologici del piano regolatore classificano l'area in Classe I di pericolosità geologica definita come classe di “*pericolosità geologica nulla o trascurabile*”.

### *Normativa di settore*

L'azienda è soggetta alle applicazioni del DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 e s.m.i. “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” in cui è disciplinato il carico di azoto ammesso ed i divieti spaziali e temporali di distribuzione degli effluenti zootecnici; l'azienda ricade in ZVN (zona vulnerabile da nitrati) in quanto più del 25% dei terreni condotti è incluso nelle aree vulnerabili;

L'azienda è soggetta alle disposizioni del “*Codice di Buona Pratica Agricola*” approvato con D.M. 19 aprile 1999.

### ***Dal punto di vista progettuale - ambientale***

Nel corso dell'istruttoria tecnica e durante la conferenza dei servizi del 20/09/2012 sono state evidenziate alcune problematiche tecnico-progettuali-gestionali, sulla base delle quali è stata formulata al proponente con nota prot. n. 757789 del 02/10/2012, una richiesta di integrazioni relativamente a tali aspetti.

- ✓ aspetti urbanistico/edilizi
- ✓ terre e rocce da scavo
- ✓ realtà aziendale
- ✓ norme sul benessere animale
- ✓ Tecniche di stabulazione
- ✓ utilizzo agronomico e stoccaggio dei reflui zootecnici
- ✓ preparazione dei mangimi
- ✓ scarichi ed acque meteoriche
- ✓ approvvigionamento idrico
- ✓ soggiacenza della falda

### *Aspetti Urbanistico edilizi*

E' stato evidenziato l'esatto tracciato dei metanodotti presenti nell'area e come le opere previste non interferiscano con le relative fasce di rispetto.

E' stata rivista la progettazione della barriera verde in modo da privilegiare la funzione di mascheramento dai principali punti di osservazione e la funzione di “zona filtro” rispetto alle vasche di stoccaggio liquami. E' stata incrementata in particolar modo la lunghezza lungo il confine posto ad est garantendo un maggior mascheramento delle vasche di stoccaggio liquame limitandone la vista specialmente dai fruitori della Strada comunale di Griboglia.

Viene confermata la tipologia di essenze impiegate con la messa a dimora di una siepe multistrato arboreo arbustiva con in primo piano la messa a dimora di specie arbustive quali *Cornus mas* (Corniolo) e *Viburnum opulus* (Pallon di maggio) mentre in secondo piano è previsto l'impianto di specie arboree quali *Ostrya carpinifolia* (Carpino Nero) e *Acer campestre* (Acer campestre).

### *Terre e rocce da scavo*

E' stato chiarito che non risulta necessaria la presentazione di apposito “Piano di Riutilizzo” ai sensi del DM 10/08/2012 n. 161 “*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”; il materiale derivante dalle operazioni di scavo (circa 6.900 mc in

posto e 7.800 in cumulo) verrà riutilizzato totalmente, in regime di art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006, all'interno dell'area d'intervento in parte per reinterro ed in parte per la sistemazione in quota delle aree circostanti le nuove costruzioni.

Tali interventi saranno ricompresi all'interno del permesso di costruire rilasciato dal Comune sede dell'opera.

Sono stati inoltre ridefiniti i volumi già stimati prendendo in considerazione, oltre che al volume "in posto" calcolato sulla base delle sezioni di scavo, anche il volume "in cumulo" calcolato sulla base dei coefficienti di rigonfiamento specifici per tipologia di materiale escavato.

#### *Realtà aziendale*

Il sito di Cascina Sant'Anna è parte di una realtà aziendale articolata, comprendente altri due siti di allevamento (Cascina Ronello e Cascina Fortuna), tutti interconnessi tra loro. Al fine di comprendere e valutare le possibili ricadute su area locale dell'ampliamento di Cascina Sant'Anna sono stati forniti chiarimenti in merito ai flussi di animali, in entrata e in uscita, dettagliando la gestione dei suinetti prodotti in più.

A seguito dei chiarimenti, di seguito evidenziati, forniti in merito ai flussi di animali, in entrata e in uscita, dettagliando la gestione dei suinetti prodotti in più, è stato possibile valutare come l'ampliamento di Cascina Sant'Anna non comporti sugli altri due allevamenti cambiamenti tali da provocare impatti ambientali aggiuntivi rispetto la situazione attuale.

Il sito di Cascina Fortuna perderà la funzione di stalla di quarantena per scrofette e sarà dedicato all'ingrasso di circa 400 suini tra i 30 ed i 160 Kg; il flusso attuale (circa 800 scrofette/anno) tra Cascina Fortuna e Cascina S. Anna sarà interrotto.

I flussi da Strada Ronello (che manterrà la sua configurazione attuale come centro di svezzamento) a Cascina Fortuna subiranno una lieve decremento (da circa 800 suinetti 30 Kg/anno a circa 680 suinetti 30 Kg/anno).

I flussi da Cascina S. Anna e Strada Ronello rimarranno invariati (circa 650/700 suinetti 7 Kg/settimana).

La produzione annua di suinetti prevista a Cascina S. Anna è di circa 70.000 capi del peso medio di 7 Kg; la società Ronco ha valutato due opzioni per la gestione dei suinetti eccedenti la capacità di strada Ronello: in primo luogo la gestione degli stessi da parte di allevamenti terzi legati alla Società Ronco da contratti di soccida ed in secondo luogo la vendita a terzi.

#### *Consistenza dell'allevamento*

Dal conteggio delle superfici dei box multipli considerati nel progetto, il numero di scrofe da poter stabulare risultava, ai calcoli effettuati, inferiore alla potenzialità prevista.

E' stata quindi richiesta una puntualizzazione su come fossero stati effettuati i calcoli considerando i flussi produttivi scelti dal proponente ed una descrizione dettagliata della gestione dei suini all'interno dei diversi ricoveri (dettagliato del ciclo di allevamento, a partire dall'ingresso delle scrofette da rimonta fino all'uscita dei suinetti e delle scrofe a fine carriera con spiegazione di come saranno spostati e suddivisi gli animali nelle varie fasi e la durata di ciascuna fase, compresi i vuoti sanitari, indicazioni dei capi mediamente presenti durante l'anno e verifica dei requisiti di benessere animale).

Per la verifica del numero di posti necessari per ciascuna fase del ciclo di allevamento si è fatto riferimento ai criteri di calcolo riportati nel manuale di "Buone pratiche di veterinaria preventiva" a cura della Regione Piemonte e dei servizi veterinari delle ASL Piemontesi. In base a tali criteri, considerato che il numero di posti in box disponibili per le scrofe e scrofette in produzione è di 1331, risulta che il numero massimo di scrofe e scrofette in produzione presenti in allevamento non può superare il numero di 2400 capi, suddivisi nelle fasi di fecondazione e gestazione in gabbia, gestazione in box e maternità.

Il giudizio positivo di VIA ed il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è condizionata al non superamento della consistenza dell'allevamento riportata nella tabella seguente, rispetto alla quale è stata svolta l'istruttoria. Per scrofette in produzione si intendono le scrofette dopo la prima fecondazione.

| <b>Fase di allevamento</b>                     | <b>Consistenza potenziale</b><br>(numero di animali contemporaneamente presenti in allevamento) |
|--|---|
| Scrofette per rimonta in fase di accrescimento | 960   |
| Numero di scrofe e scrofette in produzione     | 2400  |
| Verri  | 19  |

#### *Norme sul benessere animale*

Il sito di Cascina S. Anna, oggetto di ampliamento, risulta a tutt'oggi inottemperante al D.lvo n. 122 del 07/07/2011 per la carenza di posti scrofa in box. Data l'entrata in vigore del 01/01/2013 per il D.Lvo n. 122 in tutte le sue parti, il proponente ha recepito l'osservazione che nel calendario di progressione lavori venga data la precedenza alla costruzione della porcilaia 5 in modo da poter ottemperare al ciclo riproduttivo delle scrofe con la realizzazione prima possibile della disponibilità di superficie adeguata alla stabulazione delle scrofe in box multipli.

#### *Tecniche di stabulazione*

Relativamente alla porcilaia n. 6 erano state richieste le motivazioni per le quali si ritiene preferibile la tecnica proposta rispetto alle tecniche considerate BAT descritte nelle linee guida ministeriali, e di fornire maggiori informazioni sulla sua applicabilità.

A tal proposito il proponente ha presentato un parere del C.R.P.A. di Reggio Emilia che valuta che la tecnica di stabulazione delle scrofe in zona parto su pavimento parzialmente fessurato/grigliato e fossa di raccolta ristretta con rimozione dei liquami con vacuum system consente di ottenere lo stesso livello di abbattimento delle emissioni in atmosfera della tecnica di stabulazione delle gabbie parto con pavimento totalmente grigliato e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezioni della scrofa e quelle dei suinetti, tecnica considerata BAT nella realizzazione delle nuove sale parto.

Sono inoltre stati forniti per i nuovi ricoveri planimetrie della rete fognaria di collettamento dei liquami con le verifiche del dimensionamento e la configurazione sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida ministeriali al fine di garantire un corretto funzionamento della tecnica del sistema vacuum.

#### *Utilizzo agronomico dei reflui zootecnici*

Sono stati individuati i terreni destinati all'utilizzo agronomico dei reflui zootecnici abitualmente a disposizione per ciascun sito di allevamento (Cascina S. Anna, Strada Ronello e Cascina Fortuna) ed indicati i terreni prossimi a Cascina Sant'Anna serviti dall'impianto aziendale di distribuzione di tipo ombelicale: tutti i siti risultano sufficientemente dotati di terreni per l'utilizzo agronomico dei reflui zootecnici. Per l'attuale disponibilità occorre fare riferimento alla comunicazione, redatta ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n. 10/R, validata con prot. n. 105.001.004.2012.0000000752 del 20/12/2012.

Rispetto alla prima stesura del progetto, con le integrazioni sono stati stralciati da quelli destinati agli spandimenti alcuni terreni al fine di dare rispondenza a quanto stabilito dall'art. 29, comma 3 "In tutti i casi non sono considerati utili, al fine dell'utilizzo agronomico di reflui non palabili, terreni che abbiano una distanza di trasporto superiore ai 15 km dal sito di stoccaggio" delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2).



E' stata valutata e verificata la fattibilità operativa della distribuzione in campo nei tempi e con le modalità previste degli effluenti zootecnici che saranno prodotti a seguito dell'aumento del numero di capi, considerando l'insieme di tutti gli effluenti zootecnici prodotti anche negli altri allevamenti gestiti dallo stesso soggetto proponente.

#### *Stoccaggio reflui zootecnici*

Sono state fornite informazioni sulle modalità di formazione della crosta naturale e sulle sue caratteristiche (spessore, uniformità) nei diversi periodi dell'anno allo scopo di valutare se è sempre garantita la presenza della crosta di copertura sui liquami per la riduzione delle emissioni in atmosfera. In particolare sono state descritte le tecniche utilizzate al fine di permetterne e incentivarne la formazione ed i fattori che possono influire sulle caratteristiche della stessa.

#### *Preparazione dei mangimi*

Sono state descritte le fasi svolte in azienda per la preparazione dei mangimi e i quantitativi giornalieri e annui di mangime prodotto. Sono state descritte le caratteristiche delle emissioni ed i sistemi di depurazione già adottati.

#### *Approvvigionamento idrico*

Sono state chiarite le caratteristiche e gli estremi autorizzativi dei pozzi esistenti utilizzati dall'Azienda. (Prelievo di 17.000 mc; Autorizzazione provvisoria n. 360165923 del 27/07/2007 ad uso igienico assimilato per l'abbeveraggio del bestiame). A seguito della variazione delle consistenze zootecnica il proponente provvederà a presentare domanda di variante sostanziale per adeguare il prelievo alle necessità del sito produttivo.

#### *Soggiacenza della falda*

Con le integrazioni alla relazione geologica presentate in data 16/04/2013 sono stati forniti chiarimenti in relazione alla soggiacenza della falda nell'area oggetto dell'intervento. Tale aspetto necessitava di precisazioni in relazione alla capacità portante dei terreni di fondazione ed alla stabilità delle strutture ed in relazione all'interferenza della falda con le strutture realizzate o da realizzare con il sistema di collettamento e di trattamento delle acque reflue e con i sistemi di scarico rammentando che è vietato scaricare reflui o immettere acque meteoriche nelle acque sotterranee.

Il livello della falda idrica riscontrato (1,67 m da pc) nel pozzo ad uso domestico non coincide con la reale profondità della falda freatica; il pozzo capta da livelli in acquiferi semiconfinati che risultano in pressione e dunque il valore riscontrato non coincide con la reale profondità della prima falda freatica. Nell'area oggetto dell'intervento, dalle considerazioni esposte nelle integrazioni alla relazione geologica, è presente a circa 5 m di profondità una falda semiconfinata.

Sulla base dei dati raccolti si ritiene con ragionevole certezza che non sussistano problematiche legate all'interferenza di una falda superficiale che possa compromettere la stabilità delle strutture in progetto (- 2,5 m da p.c. per le vasche liquami) ed esistenti provocando lesioni e/o cedimenti nel tempo.

#### *Scarichi domestici ed acque meteoriche*

Sono state individuate, ai sensi del D.P.G.R. n. 1/R/2006, le modalità di raccolta delle acque di prima pioggia ed i punti di immissione nel corpo recettore (fosso colatore) delle acque dell'intera superficie scoperta.

Preso atto dell'impossibilità del proponente di mettere in atto uno scarico dei reflui di origine civile su suolo mediante subirrigazione vista la bassa permeabilità dei terreni e delle problematiche evidenziate in sede istruttoria dello scarico in fosso colatore, il proponente con le integrazioni del 16/04/2013 ha manifestato l'intenzione del convogliamento dei reflui civili

in pubblica fognatura presente in Borgata Tamagnone (domanda di allacciamento alla pubblica fognatura presentata a SMAT s.p.a. in data 28/03/2013).

Occorrono valutazioni del gestore della fognatura sulla necessità della rimozione dei manufatti di trattamento (fosse imhoff) attualmente presenti in impianto.

#### *Acustica*

E' stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale non sono emerse criticità in merito.

**Ritenuto che** l'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale comprensivi delle integrazioni richieste fanno emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

Il sito di Cascina Sant'Anna è parte di una realtà aziendale articolata, comprendente altri due siti di allevamento (Cascina Ronello e Cascina Fortuna), tutti interconnessi tra loro. Sulla base delle indicazioni fornite in merito ai flussi di animali, in entrata e in uscita, dettagliando la gestione dei suinetti prodotti in più, si ritiene che l'ampliamento di Cascina Sant'Anna non comporti sugli altri due siti cambiamenti tali da provocare impatti ambientali aggiuntivi rispetto la situazione attuale.

Le integrazioni presentate dal proponente rispondono a quanto chiesto ai fini del procedimento di VIA e di autorizzazione integrata ambientale.

Si ritiene che le dimensioni degli stoccaggi, nonché il terreno a disposizione per gli spandimenti agronomici, siano sufficienti ad una gestione potenzialmente corretta dell'allevamento.

Nel corso dell'istruttoria tecnica sono state valutate ed approfondite diverse problematiche tecnico-progettuali ed ambientali relative a:

- ✓ aspetti urbanistico/edilizi
- ✓ terre e rocce da scavo
- ✓ realtà aziendale
- ✓ norme sul benessere animale
- ✓ Tecniche di stabulazione
- ✓ utilizzo agronomico e stoccaggio dei reflui zootecnici
- ✓ preparazione dei mangimi
- ✓ scarichi ed acque meteoriche
- ✓ approvvigionamento idrico
- ✓ soggiacenza della falda

per le quali, a seguito delle integrazioni al progetto e allo studio di impatto, sono state definite soluzioni progettuali condivise o sono state individuate opportune prescrizioni.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica risulta possibile definire le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;

Rispetto ad eventuali problematiche legate allo sviluppo di odori molesti, occorre tener conto del contesto a carattere prevalentemente agricolo del territorio circostante, in ogni caso si ritiene opportuno che vengano adottati tutti gli accorgimenti gestionali e costruttivi previsti e prescritti per consentire di limitare il più possibile la propagazione di odori molesti, al fine di una migliore utilizzazione agronomica dei liquami

#### **Visti:**

- i verbali delle Conferenze dei Servizi presenti agli atti;
- la "Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico";

- la L.R. 40/98 e smi “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- il D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale”
- il Codice di Buona Pratica Agricola” approvato con D.M. 19 aprile 1999.
- il DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- gli articoli 40 e 41 dello Statuto

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

- 1) di esprimere per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di cui all’istanza del 24/02/2010 e successive integrazioni, denominato: “*Ampliamento di centro aziendale esistente, con realizzazione di nuove porcilaie e vasca di stoccaggio effluenti*”, da realizzarsi in Comune di Riva presso Chieri (TO), presentato dalla SOCIETA’ AGRICOLA RONCO F.LLI S.S., con sede legale in Riva presso Chieri (TO) – Cascina S.Anna n. 38-39 – P. IVA 06646060019, il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, contenute nell’**Allegato A** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di stabilire** che l’inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della L.R. 40/98, dovrà avvenire in un periodo non superiore a 3 anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione del progetto;
- 3) **di stabilire** che l'efficacia del provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale ha una durata di 5 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo provinciale del provvedimento conclusivo (salvo quanto previsto all’art. 26, comma 6, D.lgs. 152/2006);
- 4) **di dare atto** che il presente provvedimento non assorbe alcun parere, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura;
- 5) **di dare atto** che l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi della parte seconda Titolo III bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. verrà rilasciata dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale, ed a fronte degli approfondimenti prescritti nel seguente atto;
- 6) **di dare atto** che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
- 7) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio provinciale e sul sito WEB della Provincia e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta

## **ALLEGATO "A"**

### **AMPLIAMENTO DI CENTRO AZIENDALE ESISTENTE, CON REALIZZAZIONE DI NUOVE PORCILAIE E VASCA DI STOCCAGGIO EFFLUENTI**

**Comune: RIVA PRESSO CHIERI**

**Presentato per la fase di Valutazione *ex. artt. 12 e 13*  
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

**PRESCRIZIONI PER LA MITIGAZIONE, COMPENSAZIONE  
E/O MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI**

**Proponente:  
SOCIETA' AGRICOLA RONCO F.LLI S.S.**

L'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale dovrà essere subordinata al rispetto integrale, da parte della Società Agricola Ronco Fratelli S.S. , delle seguenti prescrizioni per la mitigazione, compensazione e/o monitoraggio degli impatti:

### **Prescrizioni per la realizzazione dell'opera:**

#### **In fase di costruzione**

1. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo e compreso quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale.
2. In fase esecutiva dovranno essere effettuate opportune indagini in campo per verificare, oltre la capacità portante dei terreni, le considerazioni esposte nella relazione geologica-tecnica sulla reale soggiacenza della falda nell'area oggetto dell'intervento.
3. Gli interventi di sistemazione a verde dovranno essere realizzati a partire dalla prima stagione utile e dovranno essere realizzati con la messa a dimora delle specie a progetto prevedendo l'utilizzo di esemplari arbustivi/arborei di dimensioni adeguate, in modo che l'effetto voluto sia immediatamente percepibile.
4. Si ribadisce che dovrà essere data la precedenza alla costruzione della porcilaia n. 5 in modo da poter ottemperare al ciclo riproduttivo delle scrofe con la realizzazione prima possibile della disponibilità di superficie adeguata alla stabulazione delle scrofe in box multipli.

#### **In fase di esercizio**

5. L'esercizio è condizionata al non superamento della consistenza dell'allevamento riportata nella tabella seguente. Per scrofette in produzione si intendono le scrofette dopo la prima fecondazione.

| <b>Fase di allevamento</b>                     | <b>Consistenza potenziale</b><br>(numero di animali contemporaneamente presenti in allevamento) |
|--|---|
| Scrofette per rimonta in fase di accrescimento | 960   |
| Numero di scrofe e scrofette in produzione     | 2400  |
| Verri  | 19  |

6. La stalla indicata nelle planimetrie allegate all'istanza come "Stalla di quarantena", a seguito dell'ampliamento potrà essere destinata esclusivamente a infermeria per gli animali.
7. Dovranno essere utilizzate per la stabulazione degli animali, qualora non esistano impedimenti legati alla gestione sanitaria o al benessere animale, i posti gabbia gestazione delle porcilaie 2 e 4, dove è presente una tecnica di stabulazione considerata BAT, e non quelle della porcilaia 1, dove la tecnica di stabulazione non è BAT.
8. Prevedere sempre il rispetto della normativa in materia di protezione dei suini in allevamento, con particolare riferimento agli spazi minimi garantiti.
9. La copertura con crosta naturale dovrà essere sempre garantita anche per la nuove vasca di

stoccaggio in progetto; nel caso in cui non sia garantita la copertura della crosta naturale con le stesse caratteristiche di uniformità di consistenza e distribuzione su tutta la vasca, il proponente dovrà adottare un altro sistema di copertura tra quelli compresi tra le BAT.

10. La nuova vasca dovrà avere valvole di sicurezza su ogni bocca di carico e scarico.
11. Il punto di immissione del liquame deve essere posizionato alla base della vasca.
12. Adottare tutti gli intendimenti tecnici e gestionali necessari al fine di evitare emissioni diffuse ed esalazioni di odori sgradevoli sia in fase di stabulazione e stoccaggio sia in fase di spandimento.
13. L'omogeneizzazione del liquame deve solo essere effettuata prima del prelievo per gli spandimenti.
14. Fatto salvo il rispetto del tempo di stoccaggio minimo richiesto dal Regolamento 10/R/2007, occorre garantire sempre la corretta gestione del liquame prevedendo un sistema di gestione e di stoccaggio finale funzionale all'autodisinfezione ed alla stabilizzazione del liquame per cui occorre prevedere che, per un periodo di almeno 40/50 giorni nel liquame stoccato non venga aggiunto liquame fresco, in modo che i tempi di stabilizzazione minimi siano sempre garantiti.
15. La distribuzione deve avvenire su tutti i terreni mediante distribuzione superficiale a bande rasoterra con interrimento immediato o con tecniche che garantiscano una riduzione delle emissioni in atmosfera equivalente o superiore.
16. Pianificare in fase di spandimento la distribuzione degli effluenti zootecnici in funzione del fabbisogno fisiologico delle colture locali e delle epoche idonee (ovvero quando maggiore è l'efficienza dell'azoto in relazione alle colture praticate nei terreni autorizzati allo spandimento) e la possibilità di effettuare le concimazioni nell'ambito della rotazione colturale aziendale secondo i dettami della corretta pratica agronomica.
17. Nel periodo autunnale, dopo la distribuzione degli effluenti, dovrebbe favorirsi la formazione di un inerbimento spontaneo ovvero la previsione di una coltura di cereali autunno vernini, cover crops, colture intercalari, di copertura, ecc...
18. Dovrà essere adeguatamente intensificata l'attività di controllo e manutenzione dei sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dal mangimificio.
19. Le immissioni di acque meteoriche dovranno rispettare quanto previsto dal citato regolamento Regionale 1/R/2006 e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti che verranno prescritti in sede di AIA necessari ad evitare che si peggiori lo stato qualitativo del recettore in cui sono immesse tali acque.
20. Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti finalizzati al corretto ed efficace mantenimento nel tempo delle essenze arboreo/arbustive della cortina di mascheramento a verde; a tal proposito si ritiene necessaria la redazione di un piano di manutenzione post operam che preveda un rapido ripristino delle eventuali fallanze.

### **Prescrizioni per il monitoraggio**

21. Dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

### **Adempimenti**

22. La consistenza effettiva deve essere comunicata dall'impresa secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regionale 10/R/2007 relativo alla gestione degli effluenti zootecnici.
23. Ai fini della verifica del rispetto della consistenza massima, il gestore deve riportare sul registro di

stalla le scrofette che dalla rimonta entrano nel ciclo riproduttivo, in modo che da registro vi sia evidenza del numero di capi riproduttori presenti in allevamento.

24. Comunicare all'Arpa-Dipartimento di Torino l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98.
25. Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Deliberazione.